



Mutuo BancoPosta

Condizioni Generali

Note preliminari

Il **Mutuo BancoPosta** è un mutuo fondiario disciplinato dall'art. 38 e ss. della Legge 385/93, diretto a persone fisiche che abbiano sottoscritto la richiesta per il tramite di Poste Italiane S.p.A.

Il Mutuo BancoPosta è un finanziamento a medio/lungo termine finalizzato all'acquisto, alla ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo o alla concessione di liquidità. Inoltre può essere concesso con finalità di surroga o di sostituzione più liquidità ovvero di sostituzione più ristrutturazione (Mutuo BancoPosta Doppio Gusto) per mutui precedentemente stipulati con altro Ente erogante.

Le percentuali massime di finanziamento sono le seguenti:

- in caso di acquisto, di sostituzione mutuo più liquidità e di sostituzione mutuo più ristrutturazione, fino all' 80% del valore commerciale dell'immobile finanziato;
- fino all'80% del valore commerciale dell'immobile finanziato per mutui parametrati al Tasso BCE, erogati per il solo acquisto dell'abitazione principale;
- in caso di surroga, fino all'80% del valore commerciale dell'immobile finanziato;
- in caso di liquidità, fino al 55% del valore commerciale dell'immobile sul quale verrà iscritta l'ipoteca;
- in caso di ristrutturazione, il 100% del costo delle spese di ristrutturazione da eseguire indicate in preventivo, purché non superino il 40% del valore dell'immobile.

Per la concessione del finanziamento, che avviene ad insindacabile giudizio dalla Deutsche Bank S.p.A.¹, è necessaria una iscrizione ipotecaria di primo grado per un valore pari al 150% della somma mutuata.

Per le tipologie di mutuo offerto si rinvia al Foglio Informativo e al Documento di Sintesi del Mutuo BancoPosta.

In caso di "surroga attiva" (trasferimento di un mutuo da altra Banca ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis della legge 2 aprile 2007 n. 40) al Cliente mutuatario non sono addebitate spese ed il mutuatario beneficia inoltre di tutte le agevolazioni fiscali espressamente previste dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.

Il tasso applicato al finanziamento (valido anche per il periodo di preammortamento) è costituito dalla somma di un parametro rilevato mensilmente dal mercato dei capitali e di uno spread, indicato nel foglio informativo vigente.

Il valore del tasso (T.A.N.) applicato al **Mutuo BancoPosta** richiesto è quello risultante, secondo i parametri di riferimento considerati, alla data della stipula del relativo atto. Il rimborso del **Mutuo BancoPosta** avviene mediante l'addebito mensile delle rate effettuato il giorno 27 di ogni mese sul Conto BancoPosta del mutuatario; la prima rata può essere maggiorata degli interessi di preammortamento.

È prevista la possibilità di estinguere il contratto anticipatamente, senza alcuna commissione o penale, ad eccezione che per il mutuo concesso con finalità di sola liquidità, la cui commissione è dell'1% del capitale residuo.

Per ogni approfondimento riguardante il prodotto, si rimanda, comunque, alla lettura del Foglio Informativo relativo a tutte le tipologie di Mutuo BancoPosta a disposizione presso gli Uffici Postali e sul sito internet www.poste.it.

¹ Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario 3, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetto che eroga il Finanziamento ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il "T.U.B.");

CONDIZIONI GENERALI DEL MUTUO BANCOPOSTA

(ai sensi degli artt. 38 e ss. del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385).

Art. 1 - Definizioni dei termini utilizzati nelle presenti Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta (di seguito le “**Condizioni Generali**”):

- con il termine “**Contratto**” si intende questo contratto di mutuo;
- con il termine “**Mutuo**” si intende l’operazione creditizia posta in essere con il Contratto al fine di procedere all’acquisto, alla ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo, alla surrogata, alla sostituzione più ristrutturazione, alla sostituzione più liquidità, o alla concessione di liquidità.
- con il termine “**Parte Mutuataria**” si intendono uno o più soggetti beneficiari del Mutuo intestatari di un conto BancoPosta presso Poste Italiane S.p.A., dove è domiciliato l’accredito dello stipendio o della pensione, nonché i loro successori e/o aventi causa;
- con il termine “**Banca**” si intende la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario 3, capitale sociale Euro 348.492.790,50, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all’Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank - soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, soggetto che eroga il Mutuo ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il “T.U.B.”);
- con il termine “**Fideiussore**”, si intendono uno o più soggetti terzi che prestano garanzie personali;
- con il termine “**Garante**”, si intendono uno o più soggetti terzi che ha costituito ipoteca;
- con il termine “**T.U.B.**” si intende il D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 2 - L’importo del Mutuo, comprensivo dell’eventuale Polizza a protezione del credito, viene erogato al momento della stipula del Contratto medesimo, al netto dell’imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modifiche e integrazioni, e delle spese di istruttoria e di perizia. Il TAN applicato al Mutuo è quello vigente al momento della stipula.

Art. 3 - Il rimborso del Mutuo deve essere effettuato in rate mensili posticipate comprensive di capitale ed interessi o di sola quota interessi, come convenuto e accettato nel Contratto.

Art. 4 - Le singole rate di rimborso – per il pagamento delle quali la Banca non invia alcun avviso di scadenza – così come tutti gli altri importi eventualmente dovuti in forza del Contratto sono pagati alla Banca, alle scadenze pattuite nel Contratto, mediante addebito automatico effettuato da Poste Italiane S.p.A. nel conto BancoPosta della Parte Mutuataria. A tal fine la Parte Mutuataria, in sede di richiesta del Mutuo, dà a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto BancoPosta.

La Parte Mutuataria, sino alla totale estinzione del Mutuo, è obbligata a: (i) mantenere aperto il conto BancoPosta su cui sono domiciliati sia l’addebito delle rate di rimborso del Mutuo che l’accredito del proprio stipendio; (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della Banca; (iii) preconstituire sul detto conto BancoPosta la disponibilità di denaro necessaria per eseguire i tali addebiti. Poste Italiane S.p.A. attua gli addebiti così come indicati dalla Banca e senza invio di alcuna contabile alla Parte Mutuataria, a condizione che alla scadenza di ciascuno di tali addebiti il conto BancoPosta della Parte Mutuataria sia aperto e presenti

un saldo disponibile sufficiente a coprire per intero l’addebito stesso, ferma la responsabilità della Parte Mutuataria nei confronti della Banca per l’eventuale mancato pagamento. Con riferimento a detti addebiti, per quanto qui non diversamente disciplinato, vengono applicate le norme al riguardo previste dal conto BancoPosta.

In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. In ogni caso, la Banca può richiedere il pagamento delle rate scadute e non ancora saldate nei modi che riterrà più opportuni.

Art. 5 - Il ritardato pagamento, anche di una sola rata, oltre i termini di cui all’art. 40, comma 2, del T.U.B., costituisce prova dell’insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ. e determina, quindi, la decadenza della stessa dal beneficio del termine ed il diritto della Banca di pretendere l’immediato rimborso del debito residuo per capitale, interessi – anche di mora, nella misura indicata nel terzo comma del presente articolo – ed accessori tutti.

Se la Parte Mutuataria, dichiarata decaduta dal beneficio del termine con apposita comunicazione scritta, non procede all’immediato rimborso del Mutuo, la Banca, anche senza bisogno di pronuncia giudiziale, può iniziare gli atti esecutivi per l’immediata soddisfazione di tutte le proprie ragioni creditizie derivanti, a qualsiasi titolo, dal Contratto.

Gli interessi di mora per ritardato e/o mancato pagamento delle rate di rimborso sono calcolati su base annua in ragione di 2 punti percentuali in più del tasso di interesse annuo in vigore al momento della scadenza della rata impagata e decorrono dalla stessa data di scadenza, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora. Detti interessi saranno dovuti sino alla data del pagamento alla Banca, e se il tasso di interesse di mora, come sopra determinato, supera il limite massimo stabilito dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, detto tasso sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

La Banca accetta i pagamenti effettuati da un terzo solo previa rinuncia dello stesso alla surrogazione in concorrenza coi diritti di credito della Banca sino all’integrale estinzione di questi ultimi, ai sensi dell’art. 1205 cod. civ..

Art. 6 - Fatta salva la facoltà per la Banca di considerare gli stessi se possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., la Banca può risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi a carico della medesima Parte Mutuataria di questi eventi:

- a) ritardato pagamento delle rate, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive;
- b) mancato pagamento, anche di una sola rata, dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza, anche se la stessa sia composta di soli interessi;
- c) mancato immediato avviso alla Banca, da inoltrarsi per il tramite di Poste Italiane S.p.A., di ogni cambiamento di residenza;
- d) se la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante apportano modifiche alla destinazione ed alla consistenza dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il preventivo consenso scritto della Banca;
- e) se la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante non mantengono in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l’immobile sul quale viene concessa ipoteca;
- f) se la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante alterano la condizione giuridica dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca ovvero costituiscono servitù passive, modifichino od aggravino quelle eventualmente preesistenti.

Art. 7 - Fatta salva la facoltà per la Banca di considerare gli stessi se possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., la Banca può recedere dal Contratto per giusta causa al verificarsi a carico della Parte Mutuataria, del Garante o del Fideiussore di uno di questi eventi:

- a) accertamento di protesti e/o azioni esecutive, conservative o concorsuali;
- b) se sono veritiere le dichiarazioni rese circa la propria consistenza patrimoniale per la concessione del Mutuo;
- c) diminuzione della propria consistenza patrimoniale avvenuta dopo la data di stipula del Contratto in misura tale da pregiudicare il rimborso del Mutuo;
- d) se si accerta che la documentazione prodotta e le comunicazioni rese alla Banca non sono veritiere.

La Banca può esercitare tale diritto entro 60 giorni dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza degli eventi di cui al comma che precede.

Art. 8 - La Parte Mutuataria o l'eventuale Garante sono obbligati ad assicurare, a propria cura e spese, dalla data di stipula del Contratto e fino alla totale estinzione del Mutuo, l'immobile sul quale viene concessa ipoteca contro i danni causati da incendio, caduta del fulmine, scoppio del gas e rischi connessi. Questa assicurazione avrà un valore inizialmente pari al Mutuo e comunque mai inferiore al debito residuo, andrà fatta presso una primaria compagnia di assicurazioni, con appendice di vincolo di 1° grado a favore della Banca fino alla concorrenza del credito residuo da questa vantato nei confronti della Parte Mutuataria. Resta inteso che tale vincolo, se conforme alle caratteristiche richieste, è da intendersi sin d'ora accettato dalla Banca nei confronti di chiunque. A tal fine, la Parte Mutuataria o l'eventuale Garante devono consegnare alla Banca la relativa polizza e la sua appendice di vincolo. Detta Polizza dovrà essere del tipo a "Premio Unico Anticipato". La Parte Mutuataria o l'eventuale Garante sono obbligati, poi, a presentare alla Banca che ne faccia richiesta, le ricevute dei premi di assicurazione pagati. In ogni caso, la Banca può provvedere direttamente al pagamento dei premi, se non pagati dalla Parte Mutuataria o dall'eventuale Garante, con l'obbligo per questi ultimi di provvedere immediatamente, a semplice richiesta, al rimborso di quanto pagato dalla Banca a tale titolo. Per rispettare l'obbligo di cui al precedente comma, la Parte Mutuataria o l'eventuale Garante, nella richiesta del Mutuo, possono aderire, in qualità di assicurati, alla polizza assicurativa "Incendio" stipulata dalla Banca con primaria compagnia assicurativa a copertura dei danni cagionati all'immobile sul quale viene concessa ipoteca da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, onda sonora, urto veicoli stradali o natanti, fumo e rischi connessi, con vincolo di 1° grado a favore della Banca fino alla concorrenza del credito residuo da questa vantato nei confronti della Parte Mutuataria.

Art. 9 - In caso di sinistro coperto dalle polizze di cui al precedente art. 8:

- a) la Parte Mutuataria e l'eventuale Garante sono obbligati, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., a denunciare il sinistro alla compagnia di assicurazioni nei termini previsti nella relativa polizza e a darne comunicazione alla Banca, con lettera raccomandata a/r, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro stesso;
- b) la Banca può intervenire negli atti di accertamento del danno, nonché, se lo ritiene opportuno, promuovere tali atti, anche attraverso soggetti terzi, a spese della Parte Mutuataria;
- c) tutte le somme spettanti alla Parte Mutuataria od all'eventuale Garante in forza delle coperture assicurative di cui al precedente art. 8 sono cedute pro-solvendo alla Banca per l'estinzione o la riduzione del credito da quest'ultima vantato, a fronte del Mutuo, nei confronti della Parte Mutuataria.

Verificatasi tale ipotesi – ferma restando la scadenza finale del Mutuo – la Banca procede al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito residuo e ne dà comunicazione alla Parte Mutuataria;

- d) per i danni non coperti da assicurazione resta fermo, in ogni caso, l'obbligo della Parte Mutuataria o dell'eventuale Garante di restituire nel primitivo stato l'immobile ipotecato che è stato danneggiato.

Art. 10 - La Parte Mutuataria e l'eventuale Garante dichiarano che l'immobile sul quale viene concessa ipoteca a fronte del Mutuo è del tutto conforme alla licenza edilizia originaria e/o a quella in sanatoria e che sullo stesso non gravano vincoli, gravami, pesi od oneri di qualsiasi genere e natura diversi da quelli dichiarati dalla stessa Parte Mutuataria e dall'eventuale Garante.

La Parte Mutuataria e l'eventuale Garante, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e di risarcimento dei danni, devono comunicare senza indugio alla Banca qualunque mutamento nello stato di fatto o di diritto del bene ipotecato, qualunque azione che possa riguardare detto bene e qualunque molestia o turbativa del possesso.

La Banca può ottenere un supplemento di garanzia o di pretendere l'immediato rimborso del Mutuo, se, per mutamenti del bene o per azioni intentate da terzi, ovvero per l'esistenza sul bene stesso di vincoli, pesi o ipoteche diversi da quelli dichiarati, è modificata o diminuita la garanzia ipotecaria di cui al Contratto.

Art. 11 - La Banca, previo avviso alla Parte Mutuataria, può in ogni momento far ispezionare l'immobile ipotecato da persone di sua fiducia. La Parte Mutuataria deve, se richiesta, prestare l'assistenza ed i mezzi necessari al fine di consentire tale ispezione.

Art. 12 - La fideiussione eventualmente concessa nel Contratto è regolata dalle seguenti condizioni:

- a) la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi – anche moratori – tasse, imposte, spese – anche di carattere giudiziario – oneri ed accessori tutti, comunque connessi al Mutuo;
- b) il Fideiussore deve – nel caso in cui non sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed integrative – a rimborsare alla Banca le somme che, da quest'ultima incassate in pagamento di obbligazioni garantite, devono essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
- c) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti di successori o aventi causa;
- d) il Fideiussore, nel corso della durata del Mutuo, non può recedere dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite;
- e) la fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe, totali o parziali, del Mutuo, se il Fideiussore, avvisato per iscritto dalla Banca, non comunica sempre per iscritto alla Banca stessa, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe;
- f) il Fideiussore deve avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della Parte Mutuataria ed, in particolare, di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca;
- g) indipendentemente da quanto previsto alla precedente lett. f) la Banca deve, a richiesta del Fideiussore, comunicargli l'entità delle obbligazioni garantite, che ad essa risultano al momento della richiesta, nonché, ulteriori informazioni concernenti dette obbligazioni, se il Fideiussore è stato a ciò autorizzato per iscritto dalla Parte Mutuataria;

- h) i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso la Parte Mutuataria che deriva dal Mutuo. Nel caso in cui il Fideiussore non sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed integrative, la Banca non deve escutere la Parte Mutuataria, il Fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che è qui espressamente derogato;
- i) il Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca e, nel solo caso in cui lo stesso non è un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed integrative, a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione della Parte Mutuataria, quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi – anche di mora – tasse, imposte, spese, oneri ed accessori tutti in connessione con il Mutuo. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fideiussore deve pagare alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni poste a carico della Parte Mutuataria. L'eventuale decadenza di quest'ultima dal beneficio del termine è automaticamente estesa al Fideiussore;
- j) se le obbligazioni garantite sono dichiarate invalide, la fideiussione è estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca;
- k) il Fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti della Parte Mutuataria o di garanti, se pur cofideiussori, sino a quando la Banca non si è interamente soddisfatta;
- l) la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, reale o personale, che esiste o che è in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse della Parte Mutuataria;
- m) quando vi sono più Fideiussori ciascuno di loro risponde per l'intero ammontare del debito garantito, anche se le fideiussioni sono state concesse in un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei Fideiussori è estinta o ha subito modificazione per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca;
- n) qualsiasi dichiarazione, comunicazione o notifica al Fideiussore è efficacemente eseguita dalla Banca all'indirizzo indicato dal Fideiussore all'atto della prestazione della garanzia o successivamente comunicato alla Banca per iscritto;
- o) qualsiasi spesa – anche di carattere giudiziario – od onere comunque connesso alla fideiussione od alla sua escussione è a carico del Fideiussore.

Art. 13 - La Parte Mutuataria o l'eventuale Garante, a pena di risoluzione espressa del Contratto in caso di inosservanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di sentenza di tribunale, sono tenuti a:

- a) non modificare la destinazione e la consistenza dell'immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il preventivo consenso scritto della Banca;
- b) mantenere in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l'immobile sul quale è concessa ipoteca e, quindi, ad eseguire tutte le riparazioni occorrenti alla sua conservazione e al suo miglioramento;
- c) non alterare la condizione giuridica dell'immobile sul quale è concessa ipoteca ed, in particolare, a non costituire servitù passive né modificare od aggravare quelle eventualmente preesistenti.

La Parte Mutuataria o l'eventuale Garante devono inoltre stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi od eseguire ogni formalità richiesta dalla Banca che si rendano necessari od opportuni in relazione al Mutuo per la ricognizione, la migliore identificazione o l'accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma delle garanzie reali concordate sia a rettifica di eventuali errori od omissioni. A tal fine, la Parte Mutuataria o l'eventuale Garante con la firma del Contratto autorizzano

le conseguenti annotazioni, trascrizioni, iscrizioni ed inserzioni.

Art. 14 - Sono a carico della Parte Mutuataria tutte le imposte, tasse e spese, inerenti e conseguenti al Mutuo, comprese anche quelle per la iscrizione, la riduzione, la restrizione e la cancellazione dell'ipoteca (ove questa è espressamente richiesta con atto notarile) nonché per l'imposta sostitutiva, come pure quelle relative alla copia in forma esecutiva del Contratto da consegnarsi alla Banca.

Art. 15 - La Banca può modificare unilateralmente le condizioni economiche e/o le norme del Contratto di Mutuo – escluse quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse del Mutuo – se sussiste un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 del TUB, così come modificato dal D. Lgs. 141/2010 e successive modifiche e integrazioni. La Parte Mutuataria approva specificatamente, ai sensi dell'art. 118, 1 comma, TUB tale facoltà della Banca. In dette ipotesi, la Banca invierà gratuitamente una comunicazione scritta alla Parte Mutuataria presso l'ultimo domicilio comunicato, con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se la Parte Mutuataria non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

La Parte Mutuataria può recedere dal Contratto, con comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata, senza alcuna penalità, mantenendo le condizioni precedentemente praticate.

Art. 16 - La Parte Mutuataria può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il Mutuo con un preavviso alla Banca, a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di riferimento, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale obbliga la Parte Mutuataria alla restituzione del capitale ancora dovuto – per capitale, interessi anche di mora – prima della scadenza del Mutuo.

Per i contratti di Mutuo stipulati per finalità diverse dall'acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale (art. 120 ter T.U.B.), la Parte Mutuataria può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il Mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal Contratto, pari all'importo riportato nel Documento di Sintesi.

Portabilità del Mutuo. Se, per rimborsare il Mutuo, la Parte Mutuataria ottiene un nuovo mutuo da un altro intermediario bancario o finanziario, essa non deve sostenere, per legge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio, commissioni, spese, oneri o penali) per l'esecuzione delle formalità connesse all'operazione di portabilità. Il nuovo contratto mantiene, per legge, i diritti e le garanzie, personali e reali, del Mutuo (art. 120 quater T.U.B.).”

Art. 17 - Gli estratti del rendiconto sul quale vengono periodicamente registrate le rate ed, in generale, le evidenze contabili della Banca relative al Mutuo, salvo il caso di errore manifesto, fanno sempre prova, in qualsiasi sede e ad ogni effetto, del credito per capitale, interessi anche di mora, tasse, imposte, spese, oneri ed accessori verso la Parte Mutuataria.

Art. 18 - La Parte Mutuataria dà sin da adesso con la propria firma del Contratto il proprio espresso e preventivo consenso alla Banca per cedere a terzi il Contratto stesso, ovvero ogni credito che deriva dal Contratto assieme alle relative garanzie reali o personali. In tal caso, la Banca deve solo comunicare, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., tale cessione alla Parte Mutuataria e al Fideiussore tramite lettera semplice. Tale comunicazione è idonea e sufficiente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 cod. civ.

Art. 19 - La Parte Mutuataria, se il Mutuo è oggetto di accollo, deve darne comunicazione alla Banca, con la consegna

appena possibile di copia autentica del relativo atto; in mancanza di ciò il rilascio di qualsiasi tipo di quietanza, certificazione o comunicazione non può essere effettuato a soggetto diverso dalla Parte Mutuataria.

Ai sensi dell'art. 1273, primo comma cod. civ., la Banca può aderire all'accollo ad essa comunicato. Senza espressa dichiarazione scritta della Banca ai sensi dell'art. 1273, secondo comma cod. civ., l'accollo non produce liberazione dagli obblighi di cui al Contratto della originaria Parte Mutuataria. Al riguardo, si precisa che l'invio di qualsiasi tipo di quietanza, certificazione o comunicazione all'accollante non costituisce liberazione della Parte Mutuataria.

Art. 20 - Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria e dagli eventuali Garanti e/o Fideiussori con la stipula del Contratto sono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli eventuali eredi, successori ed aventi causa, anche a titolo particolare, che restano tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dal T.U.B.

Art. 21 - La Banca è totalmente estranea ad ogni e qualsiasi contestazione e controversia tra la Parte Mutuataria ed il soggetto che procede alla vendita od alla ristrutturazione dell'immobile per cui è stato richiesto il Mutuo.

Art. 22 - La Parte Mutuataria può inviare reclami all'Ufficio Reclami della Banca, che deve rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se la Parte Mutuataria non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La Parte Mutuataria può inoltre attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – (ADR).

Art. 23 - Al Contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana.

Esempio di Atto di Mutuo garantito da ipoteca stipulato in atto unico
(ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, artt. 38 e seguenti)
in carta libera ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601

N. di repertorio N. di raccolta
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno del mese
dell'anno in
davanti a me Dr.
Notaio in, iscritto presso
il Collegio Notarile di
e senza l'assistenza di testimoni per avervi le parti contraenti rin-
unciato, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:
quanto alla parte mutuante:

– la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazz-
za del Calendario 3, capitale sociale Euro 348.492.790,50,
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano n. 01340740156, Aderente al Fondo Inter-
bancario di Tutela dei Depositi aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia ex art. 59 D. Lgs. n. 58/1998, Iscritta all'albo del-
le Banche, e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto
all'albo dei Gruppi Bancari soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della Deutsche Bank AG, in persona del
Signor
nato a il
e del Signor
nato a il
domiciliato/i per questo atto presso la sede legale della stessa
Deutsche Bank S.p.A., il quale dichiara di intervenire nel pre-
sente atto,

in caso di richiesta di mutuo per importi inferiori o uguali a €
400.000

nella sua qualità di procuratore di quest'ultima, a ciò autorizzato
in forza dei poteri al medesimo derivanti dalla procura speciale ri-
cevuta dal Notaio Dr. in
..... in data n.
..... che si allega in originale sotto la lettera ".....";
(di seguito denominata la "Banca");
.....

quanto alla parte mutuataria:

– il/la Signor/a
nato/a a il
residente in
Codice Fiscale; e
– il/la Signor/a
nato/a a il
residente in
Codice Fiscale

che intervengono/engono nel presente in qualità di consumatore/i, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 6 settembre 2005
nr. 206 (di seguito denominata anche la "Parte Mutuataria");
.....

se presenti fideiussori o datori di ipoteca diversi dalla Parte
Muatuataria inserire la seguente parte:

quanto alla parte che presta la garanzia personale di cui al pre-
sente atto:

– il/la Signor/a
nato/a a il
residente in
Codice Fiscale; e
– il/la Signor/a
nato/a a il
residente in
Codice Fiscale

(di seguito denominata/i il/i "Fideiussore/i");

quanto alla parte che costituisce la garanzia reale di cui al presente
atto:

– il/la Signor/a
nato/a a il
residente in
Codice Fiscale; e
– il/la Signor/a
nato/a a il
residente in
Codice Fiscale;
(di seguito denominata/i il "Terzo datore di ipoteca");
.....

detti componenti (di seguito anche le Parti), della cui identità perso-
nale io Notaio sono certo, premettono che:

A) la Parte Mutuataria ha chiesto alla Banca un Mutuo (il "Mutuo")
a medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado so-
stanziale, ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1 settembre
1993 n. 385 (di seguito il "T.U.B."),

B) la Banca, ha controllato la richiesta presentata dalla Parte Mu-
tuataria e i documenti da quest'ultima portati alla Banca, si è
basata sulla esattezza, completezza e congruenza dei dati e
delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie conte-
nuti negli stessi, e sul rilascio delle garanzie e sull'assunzione di
tutti gli impegni previsti in questo atto e ha deciso di concedere
alla Parte Mutuataria il Mutuo dalla stessa richiesto nei termini
ed alle condizioni di seguito specificate;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse ed allegati.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente atto (di seguito anche il "Contratto").

Art. 2 - Oggetto.

La Banca concede alla Parte Mutuataria, che accetta, a tito-
lo di Mutuo ai sensi degli artt. 38 e ss. del T.U.B., la somma di
Euro
(in lettere), al tasso di interesse indicato al successivo art. 6, ai patti
e secondo gli obblighi previsti dalle norme di legge e dalle previsio-
ni di questo Contratto ed, in particolare, delle Condizioni Generali
del Mutuo BancoPosta (le "Condizioni Generali di Mutuo") che,
sottoscritte dalle Parti e da me Notaio, si allegano a questo Con-
tratto sotto la lettera "....." e la lettera ".....". Le Parti, per espressa e
concorde rinuncia, esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati
sopracitati e del Documento di Sintesi, allegato al presente atto
sotto la lettera "....." dichiarando di conoscerli, accettarli e appro-
varli integralmente.

La Banca non dovrà verificare la destinazione del Mutuo ai sensi
del presente Contratto, né avrà alcuna responsabilità in relazione
all'utilizzo dello stesso da parte della Parte Mutuataria.

Art. 3 - Erogazione.

L'intero importo del Mutuo viene erogato tramite accredito sul conto
n. 0020900955 partita n. acceso
presso il Centro Processing della Banca e, pertanto, la Parte Mu-
tuataria dichiara di ricevere detto importo e rilascia, con il presente
Contratto, ampia quietanza liberatoria.

La Parte Mutuataria autorizza la Banca a dedurre e trattenere da
detto importo erogato le somme relative:

– alle spese di istruttoria e di perizia previste al successivo art. 11;
– all'imposta sostitutiva prevista al successivo art. 13.
– al premio della polizza incendio - le cui condizioni generali sono
contenute nella documentazione consegnata alla Parte Mu-
tuataria al momento della richiesta e della sottoscrizione della
polizza, che la Parte Mutuataria chiede sia pagata, in unica so-
luzione, alla Compagnia di Assicurazioni di riferimento;
.....

in caso di finanziamento di **Polizza Protezione del Credito** trami-
te decurtazione

– al premio della polizza facoltativa (Polizza Protezione del

Credito) – le cui condizioni generali sono contenute nella documentazione consegnata alla Parte Mutuataria al momento della richiesta e della sottoscrizione della stessa – che la Parte Mutuataria chiede espressamente sia pagata, in unica soluzione, alla Compagnia di Assicurazioni di riferimento;

Art. 4 - Modalità per l'erogazione

La Parte Mutuataria autorizza fin d'ora ed irrevocabilmente la Banca a

in caso di pagamento **con assegni** inserire la seguente parte:

emettere, in data odierna, i seguenti assegni circolari, recanti la clausola di non trasferibilità, intestati a

[indicare la denominazione dell'ente venditore dell'immobile]:
nr. dell'importo di euro;
nr. dell'importo di euro;
nr. dell'importo di euro

Detti assegni sono consegnati in data odierna a
[indicare la denominazione dell'ente venditore dell'immobile].

In caso di pagamento con **bonifico e nel caso in cui** lo svincolo avvenga direttamente a favore della Parte Mutuataria inserire la seguente previsione:

accreditare l'importo del Mutuo sul conto BancoPosta n.
intestato alla Parte Mutuataria presso

e nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore di un soggetto differente dalla Parte Mutuataria inserire la seguente previsione:

eseguire bonifici bancari da effettuarsi con i seguenti riferimenti:

intestatario del conto
Banca
Codice IBAN
per importo di euro

intestatario del conto
Banca
Codice IBAN
per importo di euro

intestatario del conto
Banca
Codice IBAN
per importo di euro

in caso di **mutui ISI** utilizzare il seguente articolo 5

Art. 5 - Rimborso del Mutuo.

La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successori e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro – pena la decadenza del beneficio del termine – a ripagare il Mutuo aumentato dei relativi interessi calcolati al tasso indicato al successivo art. 6, in numero anni </15 (quindici)/20 (venti)>, con le seguenti modalità:

– per i primi </24/36> mesi con il pagamento di numero <(n1)> rate mensili, di soli interessi, calcolati al tasso indicato al successivo art. 6, dell'importo di Euro
..... (importo in lettere).
La prima rata invece scade il ed è pari ad Euro dal momento che comprende gli interessi, calcolati al tasso indicato al successivo art.6, maturati sull'intero capitale erogato dalla data odierna di stipula fino a detta

scadenza, secondo il piano di ammortamento qui allegato sotto la lettera "....."

– per i successivi </144/156/204> mesi con il pagamento di numero </144/156/204> rate mensili, comprensive della quota capitale e degli interessi calcolati al tasso indicato al successivo art. 6, secondo il piano di ammortamento qui allegato sotto la lettera ".....", di Euro
..... (importo in lettere) ciascuna, con scadenza dal al

in caso di **mutui a tasso fisso, variabile (rata variabile e durata costante), misto, variabile indicizzato al tasso BCE** utilizzare il seguente articolo 5

Art. 5 - Rimborso del Mutuo.

La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successori e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro – pena la decadenza del beneficio del termine – a rimborsare il Mutuo in numero anni, con il pagamento di numero rate mensili, di cui la prima rata scade il e l'ultima il

Ciascuna rata sarà comprensiva della quota capitale e degli interessi calcolati al tasso indicato al successivo art. 6. secondo il piano di ammortamento, qui allegato sotto la lettera ".....".

La prima rata, invece, scade il, ed è pari ad Euro (in lettere), dal momento che comprende gli interessi, calcolati al tasso indicato al successivo art. 6, maturati sull'intero capitale erogato dalla data odierna di stipula fino alla predetta data di scadenza.

in caso di **mutui a tasso variabile con rata costante e durata variabile** utilizzare il seguente art. 5

Art. 5 - Rimborso e durata del Mutuo.

La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successori e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro – pena la decadenza dal beneficio del termine – a rimborsare il Mutuo con il pagamento di numero rate mensili costanti di importo fisso – fatto salvo quanto previsto di seguito – concordato tra la Parte Mutuataria e la Banca in data odierna, di Euro

Ciascuna rata sarà comprensiva della quota capitale e degli interessi calcolati al tasso indicato al successivo art. 6, secondo il piano di ammortamento qui allegato sotto la lettera ".....".
La prima rata, invece, scade il, ed è pari ad Euro (in lettere),

dal momento che comprende gli interessi, calcolati al tasso indicato al successivo art. 6, maturati sull'intero capitale erogato dalla data odierna, fino alla predetta data di scadenza.

Dato che il tasso di interesse indicato al successivo art. 6 è variabile, le variazioni dello stesso potranno influenzare la durata dell'ammortamento del Mutuo, secondo le pattuizioni che seguono, la Banca ha la facoltà, al variare del tasso di interesse, di determinare di nuovo il numero delle rate residue e la conseguente durata del Mutuo.

In nessun caso la durata del Mutuo sarà inferiore a 18 (diciotto) mesi e 2 (due) giorni.

La Banca e la Parte Mutuataria convengono che, se il tasso di interesse indicato al successivo art. 6, subisce una variazione tale per cui l'ammortamento del Mutuo – calcolato sulla base dell'importo di ciascuna rata, nella misura indicata nel primo capoverso del presente art. 5 ed in forza della previsione del precedente quarto capoverso – si conclude prima di 18 (diciotto) mesi e 2 (due) giorni, che decorrono dalla data di stipula del Contratto, la Banca, con una comunicazione scritta alla Parte Mutuataria, entro 15 giorni dalla rilevazione di detta variazione, potrà procedere al ricalcolo dell'importo delle rate residue di rimborso del Mutuo, con eventuale riduzione dell'ammontare delle stesse, sulla base delle nuove condizioni di tasso e della durata minima dei 18 (diciotto) mesi e 2 (due) giorni del precedente capoverso.

In nessun caso la durata del Mutuo potrà essere superiore a 30 (trenta) anni.

Se il tasso di interesse indicato al successivo art. 6, subisce una

variazione tale per cui l'ammortamento del Mutuo – calcolato sulla base dell'importo di ciascuna rata indicata nella misura di cui al primo capoverso del presente art. 5 ed in forza della previsione di cui al precedente quarto capoverso – non si concluda entro la scadenza di anni 30 (trenta) dalla stipula del Contratto, con il pagamento dell'ultima rata, la Parte Mutuataria si obbliga, sin d'ora, al pagamento della rata finale, la trecento sessantesima dell'importo comprensivo di tutte le somme ancora dovute dalla Parte Mutuataria alla Banca in dipendenza del Contratto (ed, in particolare, della quota interessi e della quota capitale non ancora rimborsate).

La Banca e la Parte Mutuataria convengono che, se l'importo di detta ultima rata supera la somma di Euro 10.000 (diecimila) – in conseguenza della variazione di tasso – la Banca, con una comunicazione scritta alla Parte Mutuataria entro 15 (quindici) giorni dalla rilevazione di detta variazione, potrà procedere al ricalcolo dell'importo delle residue rate di rimborso del Mutuo, con eventuale aumento dell'ammontare delle stesse – sulla base delle nuove condizioni di tasso, del residuo del debito del Mutuo e della durata massima trentennale di cui al precedente capoverso.

Ferme le ipotesi previste ai precedenti capoversi, la Banca e la Parte Mutuataria convengono poi che se il tasso di interesse indicato al successivo art. 6, subisce una variazione tale per cui l'ammontare dei soli interessi superi l'importo di ciascuna rata nella misura di cui al primo capoverso del presente art. 5, in forza della previsione di cui al precedente quarto capoverso, la Banca, con una comunicazione scritta alla Parte Mutuataria entro 15 (quindici) giorni dalla rilevazione di detta variazione, potrà procedere al ricalcolo dell'importo delle rate di rimborso del Mutuo – con l'eventuale aumento dell'ammontare della stessa – sulla base delle nuove condizioni di tasso, del residuo del debito del Finanziamento e della durata massima trentennale di cui al precedente capoverso. Tale nuovo importo, così determinato, verrà applicato, salvo nuovo ricalcolo, a tutte le rate non ancora scadute alla data di comunicazione di detto ricalcolo.

.....

in caso di mutui a rata decrescente inserire il seguente art. 5

Art. 5 - Rimborso e durata del Mutuo

La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successori e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro – pena la decadenza dal beneficio del termine – a rimborsare il Mutuo in numero anni, con il pagamento di numero rate mensili di importo gradualmente decrescente, composte da una quota capitale di valore costante e da una quota interessi decrescente, la prima rata con scadenza il e l'ultima il

Ciascuna rata sarà comprensiva della quota capitale e degli interessi indicati al successivo art. 6, secondo il piano di ammortamento quivi allegato sotto la lettera "....."

La prima rata, invece, scade il, ed è pari ad Euro (in lettere), dal momento che comprende gli interessi, calcolati al tasso indicato al successivo art. 6 maturati sull'intero capitale erogato dalla data odierna fino alla predetta data di scadenza

.....

Da inserire per qualsiasi opzione scelta:

Il pagamento delle rate avverrà tramite addebito sul conto BancoPosta n. <> intestato alla Parte Mutuataria la quale, al momento della richiesta del Mutuo, ha dato a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito delle rate.

Il pagamento delle rate avverrà con addebito effettuato il giorno 27 (ventisette) di ciascun mese. Se il conto BancoPosta sopra indicato non ha la necessaria disponibilità di denaro, l'addebito della rata mensile verrà riproposto, sempre a valere su detto conto, tra il giorno 5 ed il giorno 15 del mese successivo. Tale addebito sarà comprensivo anche degli interessi di mora maturati nel periodo compreso tra il 27 del mese e la data di effettivo addebito e calcolato secondo quanto indicato al successivo art. 7.

Art. 6 - Interessi

Sul Mutuo la Parte Mutuataria deve pagare alla Banca interessi calcolati sulla base di un anno di 360 giorni, per i giorni effettivamente

trascorsi dalla data di stipula del presente atto sino a quella di estinzione totale del Mutuo,

.....

in caso di mutui a tasso fisso o ISI o rata decrescente aggiungere la seguente previsione:

... secondo un tasso annuo nominale di interesse fisso, la cui misura è pari al%.

Detto tasso di interesse rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata del Mutuo.

.....

in caso di mutui a tasso variabile (rata variabile e durata costante) aggiungere la seguente previsione:

... secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, la cui misura iniziale è pari al%

Detto tasso di interesse sarà ricalcolato, automaticamente ed indipendentemente dalla data di stipula di questo atto, il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, e sarà pari alla quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all'eventuale pagina sostitutiva in cui l'EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza", maggiorato di punti percentuali per anno. In caso di diversità tra il valore rilevato da detto Comitato di Gestione ed il valore pubblicato su detti quotidiani, per tasso EURIBOR si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione. Se non è possibile rilevare il tasso EURIBOR con dette modalità, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai due istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Intesa-Sanpaolo, Unicredito).

Ove il risultato di tali conteggi determini una variazione del tasso applicato, che non costituisce una modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 T.U.B., la Banca procederà al ricalcolo dell'importo delle rate di rimborso del Mutuo sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residui del Mutuo. Tale nuovo importo sarà applicato a tutte le rate non ancora scadute alla data di ricalcolo.

.....

in caso di mutui a tasso variabile con rata costante e durata variabile aggiungere la seguente previsione:

..... secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, la cui misura iniziale è pari al%

Detto tasso di interesse sarà ricalcolato, automaticamente ed indipendentemente dalla data di stipula di questo atto, il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, e sarà pari alla quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all'eventuale pagina sostitutiva in cui l'EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza", maggiorato di punti percentuali per anno la quotazione. In caso di difformità tra il valore rilevato da detto Comitato di Gestione ed il valore pubblicato su detti quotidiani, per tasso EURIBOR si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione. Se non è possibile rilevare il tasso EURIBOR con dette modalità, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai due istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Intesa-Sanpaolo, Unicredito).

.....

in caso di mutui a tasso **variabile indicizzato al tasso BCE** aggiungere la seguente previsione:

..... secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea (di seguito il "Tasso BCE"), la cui misura iniziale è pari al%, comprensiva dello spread di% (di seguito lo "Spread").

Detto tasso di interesse verrà ricalcolato, automaticamente e indipendentemente dalla data di stipula del presente atto, il primo giorno del mese successivo ad ogni variazione del Tasso BCE effettuato dalla Banca Centrale Europea e diffuso sul sito web: www.ecb.int e sul sito www.bancaditalia.it, maggiorando detta ultima quotazione dello Spread.

in caso di mutuo a tasso Misto, con tasso iniziale di ingresso **fisso**, aggiungere il seguente testo:

secondo un tasso di interesse nominale annuo fisso, la cui misura iniziale è pari al%.

Il tasso di interesse sopra indicato rimarrà fisso ed invariabile per un periodo di due / cinque / dieci anni e, quindi, sino al
Allo scadere di tale periodo biennale / quinquennale / decennale e dei successivi di uguale durata in cui il Mutuo viene convenzionalmente ripartito e come risulta nell'allegato piano di ammortamento, la Parte Mutuataria, con una raccomandata A/R entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascuno di detti periodi, potrà scegliere la conversione della tipologia di tasso di interesse applicato al periodo biennale / quinquennale / decennale antecedente, a scelta tra il cd. "tasso di interesse variabile" ed il cd. "tasso di interesse fisso", calcolati come in appresso.

Se, invece, la Parte Mutuataria non esercita detta scelta, al Mutuo continuerà ad applicarsi la medesima tipologia di tasso (cd. "tasso di interesse variabile" ovvero il cd. "tasso di interesse fisso"), calcolato / ricalcolato come di seguito indicato.

Sia nel caso di esercizio della scelta della Parte Mutuataria per la conversione della tipologia di tasso di interesse, sia in caso di mancato esercizio della stessa, i tassi di interesse fisso e variabile saranno così determinati:

- tasso di interesse fisso determinato dalla Banca pari al tasso IRS (Interest Rate Swap) a 2 / 5 / 10 anni ISDA BENCHMARK RATES – rilevato, alle ore 11,00 di Bruxelles, l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale / quinquennale / decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis, maggiorato di punti percentuali per anno.
- tasso di interesse variabile determinato dalla Banca, pari alla quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee), l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale / quinquennale / decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all'eventuale pagina sostitutiva in cui l'EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza", maggiorato di punti percentuali per anno. In caso di difformità tra il valore rilevato da detto Comitato di Gestione ed il valore pubblicato da detti quotidiani sopracitati, per tasso EURIBOR si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione.

Tale tasso di interesse, nel periodo via via di riferimento, verrà poi ricalcolato automaticamente il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, la quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione l'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo immediatamente precedente), diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all'eventuale pagina sostitutiva in cui l'EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza", maggiorato di punti percentuali per anno. Se non è possibile rilevare il tasso EURIBOR con dette modalità, si farà riferimento

alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondata, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai due istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente IntesaSanpaolo, Unicredito).

in caso di mutuo a tasso misto con tasso iniziale di ingresso variabile, aggiungere il seguente testo:

secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, la cui misura iniziale è pari al%.

Detto tasso di interesse sopra indicato verrà ricalcolato automaticamente ed indipendentemente dalla data di stipula di questo atto, il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, la quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione l'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavorativi bancari, oppure il giorno lavorativo immediatamente precedente), diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all'eventuale pagina sostitutiva in cui l'EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza", maggiorato di punti percentuali per anno. Se non è possibile rilevare il tasso EURIBOR con dette modalità, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondata, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai due istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente IntesaSanpaolo, Unicredito).

Allo scadere del periodo biennale / quinquennale / decennale e quindi alla data del e dei successivi di uguale durata in cui il Mutuo viene convenzionalmente ripartito e come risulta nell'allegato piano di ammortamento, la Parte Mutuataria, con una raccomandata A/R alla Banca entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascuno di detti periodi, potrà scegliere per la conversione della tipologia di tasso di interesse, applicato al periodo biennale / quinquennale / decennale antecedente, scegliendo tra il cd. "tasso di interesse variabile" ed il cd. "tasso di interesse fisso", calcolati come in appresso.

Se, invece, la Parte Mutuataria non esercita detta scelta, al Mutuo continuerà ad applicarsi la medesima tipologia di tasso (cd. "tasso di interesse variabile" ovvero il cd. "tasso di interesse fisso"), calcolato/ricalcolato come in appresso.

Sia nell'ipotesi di esercizio del diritto di opzione della Parte Mutuataria per la conversione della tipologia di tasso di interesse, sia in caso di mancato esercizio dello stesso, i tassi di interesse fisso e variabile saranno così determinati:

- tasso di interesse fisso determinato dalla Banca pari al tasso IRS (Interest Rate Swap) a 2 / 5 / 10 anni ISDA BENCHMARK RATES – rilevato, alle ore 11,00 di Bruxelles, l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale / quinquennale / decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis, maggiorato di punti percentuali per anno.
- tasso di interesse variabile determinato dalla Banca pari alla quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee), l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale / quinquennale / decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all'eventuale pagina sostitutiva in cui l'EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza", maggiorato di punti percentuali per anno. In caso di difformità tra il valore rilevato da detto Comitato di Gestione ed il valore pubblicato da detti quotidiani, per tasso EURIBOR si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione.

Tale tasso di interesse, nel periodo via via di riferimento, verrà poi ricalcolato automaticamente come indicato nel secondo capoverso del presente articolo.

La Banca e la Parte Mutuataria danno atto pertanto che l'importo

delle rate di rimborso del Mutuo potrà variare in base alle variazioni del tasso di interesse applicabile al Mutuo ai sensi del presente articolo, e che il suo ricalcolo verrà operato direttamente dalla Banca.

Da inserire per qualsiasi opzione scelta:

La Banca precisa e la Parte Mutuataria prende atto che il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale), relativo al mutuo in oggetto, è pari al

Art. 7 - Interessi di Mora.

Se la Parte Mutuataria non rimborsa integralmente tutte le rate, oppure le paghi con ritardo sulle rispettive scadenze, dovrà pagare sulle somme impagate interessi di mora da calcolare sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il tasso annuo nominale di interesse pari a quello in vigore, indicato all'art. 6, al momento della scadenza della rata rimasta impagata, maggiorato di 2 punti percentuali per anno. Se il tasso degli interessi di mora, come sopra determinato, supera il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, detto tasso sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo.

Sugli interessi di mora la Banca non procederà alla capitalizzazione periodica.

La Banca può far valere in ogni modo le proprie ragioni di credito.

Art. 8 - Garanzie.

A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni della Parte Mutuataria in dipendenza del Contratto ed, in particolare, del ripagamento del Mutuo, del pagamento degli interessi, anche di mora, come indicati nei precedenti articoli 6 e 7, delle tasse, delle imposte, delle spese, degli oneri e degli accessori tutti, del rimborso delle spese legali – di giudizio e stragiudiziali – e di collocazione – ivi incluse quelle previste dall'art. 2855, primo comma cod. civ. – sono costituite a favore della Banca, che accetta, le garanzie indicate di seguito.

La Parte Mutuataria/il Terzo datore di ipoteca costituisce/ono ipoteca convenzionale di primo grado sostanziale sull'immobile descritto alla fine di questo articolo ("Immobile"), da iscriversi a cura e spese della Parte Mutuataria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. La concessione dell'ipoteca è fatta per la somma di Euro
(in lettere),

in caso di mutui a tasso variabile (qualsiasi tipologia) e misto (entrambe le tipologie di ingresso) aggiungere il seguente testo:

Tale somma si intende adeguata di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 3 del T.U.B., sino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto delle clausole di indicizzazione del tasso di interesse applicabile al Mutuo previste nel Contratto. Queste clausole dovranno essere inserite, a cura e spese della Parte Mutuataria, nella nota di iscrizione, perché l'adeguamento si verifichi automaticamente.

L'ipoteca qui costituita si intende estesa alle ricostruzioni, addizionali, accessioni, dipendenze, pertinenze – anche condominiali – e miglioramenti dell'Immobile. La Parte Mutuataria/il/i Garante/i dichiara/no e garantisce/ono che l'Immobile è di sua/loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che esso è libero da ipoteche, trascrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, privilegi, servitù, oneri, vincoli – anche da piano regolatore – diritti di terzi in genere, formalità ipotecarie pregiudizievoli o che comunque possano in tutto o in parte pregiudicare la qui concessa garanzia o diminuirla, ad eccezione di:

Per ogni quinto del debito originario estinto, la Parte Mutuataria potrà chiedere, a propria cura e spese, la riduzione proporzionale della somma iscritta, ai sensi dell'art. 39, comma 5 del T.U.B..

se presenti fideiussori continuare con la seguente previsione:

Il/i Fideiussore/i intervenendo nel presente atto si costituisce/ono fideiussore/i solidale/i della Parte Mutuataria nei confronti della Banca, sino alla concorrenza della somma di Euro
..... (in lettere) per l'adempimento di tutte le obbligazioni a carico della Parte Mutuataria in dipendenza del Contratto, e di eventuali proroghe o rinnovazioni, anche tacite, del Mutuo. La fideiussione è regolata dalle norme riportate all'art. 12 delle Condizioni Generali di Mutuo.

inserire la descrizione dell'immobile concesso in garanzia

Art. 9 - Decadenza dal beneficio del termine.

Ferme le ipotesi indicate degli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Mutuo, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. costituisce decadenza dal beneficio di ogni termine previsto dal Contratto, pertanto la Banca può esigere immediatamente il rimborso di quanto dovuto dalla Parte Mutuataria.

Art. 10 - Formula Esecutiva.

In caso di mancato integrale e puntuale pagamento degli importi dovuti dalla Parte Mutuataria in dipendenza del Mutuo, la Banca potrà procedere contro la Parte Mutuataria e contro il/i Fideiussore/i e Garante/i in forza della copia esecutiva del presente atto e senza bisogno di giudicato.

Art. 11 - Condizioni Economiche.

La Parte Mutuataria dichiara di aver preso visione dei Fogli Informativi e del Documento di Sintesi relativi al Mutuo BancoPosta. Per ciascuna delle operazioni indicate di seguito, la Parte Mutuataria accetta di pagare alla Banca le seguenti somme:

1. per l'istruttoria della pratica di Mutuo e per la perizia dell'Immobile: Euro
(in lettere);
2. per ogni invio della comunicazione periodica ex art. 119 del T.U.B.: Euro 0,00 (zero/00);
3. per ogni invio della certificazione interessi: Euro 0,00 (zero/00);
4. per ogni dichiarazione della Banca circa la sussistenza di credito: Euro 7,50 (sette/50);
5. per ogni comunicazione ulteriore o più frequente rispetto a quelle previste ai sensi di legge ovvero trasmesse con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal Contratto: Euro 0,00 (zero/00);
6. per gli adempimenti conseguenti all'accollo del Mutuo da parte di un terzo: Euro 25,00 (venticinque/00).

Per le comunicazioni di cui ai sopraccitati punti 2 e 3, in caso di invio con strumenti di comunicazione telematica, la Parte Mutuataria non dovrà pagare alla Banca alcun costo.

Il pagamento di dette somme – ad esclusione di quelle indicate ai n. 1, 4, 5 e 6 – avverrà con addebito sul conto indicato al precedente art. 5. Al riguardo, la Parte Mutuataria, al momento della richiesta del Mutuo, ha dato a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito di dette somme sul conto BancoPosta indicato al precedente art. 5. La somma indicata al punto 1 verrà trattenuta dall'importo erogato come specificato nell'art. 3. Per il pagamento delle somme di cui ai punti 4, 5 e 6 la Parte Mutuataria si impegna ad effettuare il pagamento delle somme sopra indicate tramite bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate IT82D031040341400000820001.

Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria convengono che quest'ultima, al momento della richiesta del Mutuo, ha dato apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito di dette somme sul conto corrente BancoPosta, indicato al precedente art. 5. La Parte Mutuataria può rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Mutuo con un preavviso alla Banca, a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di riferimento, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale porta alla chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del Mutuo.

Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall'acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale (art. 7 D.L. 31.1.07 nr. 7, così come convertito con legge 2 aprile 2007 n. 40), la Parte Mutuataria può rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore all'1% del capitale residuo risultante dall'ultima rata pagata.

Portabilità del Mutuo:

Se, per rimborsare il mutuo, ottiene un nuovo mutuo da un'altra banca/intermediario, la Parte Mutuataria non deve sostenere, per legge, neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali) per l'esecuzione delle formalità connesse all'operazione di portabilità. Il nuovo Mutuo conserva, per legge, i diritti e le garanzie, personali e reali, del Mutuo (art. 120 quater T.U.B.).

Art. 12 - Modifica delle condizioni economiche.

La Banca può modificare unilateralmente le condizioni economiche e/o le norme del Contratto di Mutuo – escluse quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse del Mutuo – se sussiste un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 del T.U.B., così come modificato dal D. Lgs. 141/2010 e successive modifiche e integrazioni. La Parte Mutuataria approva specificatamente, ai sensi dell'art. 118, 1 comma del T.U.B., tale facoltà della Banca.

In dette ipotesi, la Banca invierà gratuitamente una comunicazione scritta alla Parte Mutuataria presso l'ultimo domicilio comunicato, con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se la Parte Mutuataria, entro lo stesso termine, non recede dal Contratto. La Parte Mutuataria può recedere dal Contratto, con comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata, senza alcuna penalità, mantenendo le condizioni precedentemente praticate

Art. 13 - Tasse, imposte, spese, oneri ed accessori.

Tutte le tasse, le imposte, gli oneri, le spese e gli accessori di questo atto (e di quelli conseguenti) e del Mutuo sono a carico della Parte Mutuataria.

Fermo il vincolo solidale ed indivisibile di cui al precedente art. 5, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29/9/73 nr. 601,

Inserire una delle seguenti tre fattispecie [scegliendo, alternativamente, tra le ipotesi a); b) e c)] per ciascuno dei soggetti che compongono la Parte Mutuataria:

Il/la Sig./ra
dichiara che il Mutuo viene concesso: a) b) c)

Il/la Sig./ra
dichiara che il Mutuo viene concesso: a) b) c)

Il/la Sig./ra
dichiara che il Mutuo viene concesso: a) b) c)

Il/la Sig./ra
dichiara che il Mutuo viene concesso: a) b) c)

a) quanto a Euro
(importo in lettere) per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione e relative pertinenze ("prima casa" come definita dalla normativa vigente per l'applicazione di aliquota ridotta in sede di trasferimento di immobili). Pertanto, in relazione al Mutuo, si applica l'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella misura ridotta dello 0,25%, non rientrando lo stesso nelle fattispecie di cui all'art. 1-bis, comma 6 del D.L. 168/2004 (conv. in L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell'art. 2 del D.L. 220/2004 ("Decreto Correttivo"), convertito dalla Legge 19 ottobre 2004 nr. 257.

In caso di dichiarazione falsa o mendace circa la destinazione del Mutuo, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interessi e simili).

b) quanto a Euro
(importo in lettere) per finalità differenti dall'acquisto o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Pertanto, in relazione

al Mutuo, si applica l'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella misura ridotta dello 0,25%, non rientrando lo stesso nelle fattispecie di cui all'art. 1-bis, comma 6 del D.L. 168/2004 (conv. in L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell'art. 2 del D.L. 220/2004 ("Decreto Correttivo"), convertito dalla Legge 19 ottobre 2004 nr. 257.

In caso di dichiarazione falsa o mendace circa la destinazione del Mutuo, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interessi e simili).

c) quanto a Euro
(importo in lettere) per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, nr. 131. Pertanto, in relazione al Mutuo, si applica l'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella misura del 2%.

In caso di dichiarazione falsa o mendace circa la destinazione del Mutuo, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interessi e simili).

Sono inoltre a carico della Parte Mutuataria le spese, gli onorari ed i diritti notarili di questo atto, ivi compresi quelli relativi al rilascio di una copia del Contratto in forma esecutiva per la Banca e di una copia autentica per la Parte Mutuataria, nonché quelli relativi alle formalità di iscrizione, annotazione e cancellazione ipotecaria ove richiesta per atto notarile.

Saranno a carico della Parte Mutuataria anche gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla decadenza della stessa dal beneficio del termine, dalla risoluzione del ovvero dal recesso dal Contratto.

La Parte Mutuataria dispone ed autorizza sin d'ora la Banca a dedurre e trattenere dal Mutuo, successivamente alla sua erogazione, l'importo dell'imposta sostitutiva nella misura in vigore al momento della stipula di questo atto, e la Parte Mutuataria è obbligata a rimborsare alla Banca gli importi che quest'ultima fosse chiamata a versare all'amministrazione finanziaria in relazione sia ad eventuali maggiorazioni di detta imposta qualora il finanziamento dovesse rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 1-bis, comma 6 del D.L. 168/2004 (conv. in L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell'art. 2 del D.L. 220/2004 ("Decreto Correttivo").

Art. 14 - Elezione del domicilio.

Agli effetti del presente atto e per ogni diverso effetto di legge, le Parti contraenti eleggono il seguente domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 cod. civ. e dell'art. 30 cod. proc. civ.:

– la Banca, anche agli effetti della iscrizione ipotecaria ex art. 39, comma 1 del T.U.B., presso la propria sede, Piazza del Calendario 3, 20121 - Milano;

– la Parte Mutuataria, il/i Garante/i ed il/i Fideiussore/i presso l'indirizzo di residenza dichiarato nel presente atto o successivamente comunicato alla Banca, con lettera raccomandata a/r.

Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere piena ed esatta conoscenza del loro contenuto.

.....
Luogo Data

Firma del Notaio rogante

Firma della Parte Mutuataria

Firma del/i Garante/i

Firma del/i Fideiussore/i

Firma della Banca

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) fornita da Poste Italiane S.p.A.

Il decreto 196/2003 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine, Poste Italiane S.p.A., (di seguito, per brevità, Poste) con sede in Roma, Viale Europa, 190, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati, La informa come segue.

• Fonte dei dati personali

I dati personali sono forniti, anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui Poste Italiane si avvale (fra le quali il sito internet ed il *call center*), direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato") oppure acquisiti nel corso del rapporto in essere.

• Finalità del trattamento dei dati personali

Poste informa che i dati personali forniti dal Cliente, potranno essere trattati secondo le seguenti finalità:

1. Erogazione del servizio richiesto.
2. Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da pubbliche Autorità.
3. Esecuzione di specifiche richieste del Cliente, prima della conclusione del contratto.
4. Con il consenso del Cliente, per finalità funzionali all'attività di Poste, relative ad attività non strettamente collegate ai servizi richiesti dal Cliente ma utili per migliorarli o per conoscere nuovi servizi offerti da Poste, dal Gruppo Poste o di società terze, effettuate quali finalità promozionali, commerciali, offerta diretta di prodotti e servizi del Gruppo Poste Italiane S.p.A. attraverso lettere, contatti telefonici, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore (quali ad es. fax, e-mail, sms, etc.) e per ricerche di mercato – anche attraverso soggetti terzi – o per rilevare il grado di soddisfazione della clientela di servizi e prodotti offerti del Gruppo Poste Italiane e di società alle quali i dati potranno essere comunicati. Con il consenso del Cliente, Poste potrà svolgere, inoltre, attività di definizione dei profili dei clienti con riguardo alle preferenze e scelte di consumo individuali.

I predetti dati potranno altresì essere trattati in relazione all'eventuale partecipazione del Cliente ad operazioni a premio promosse da Poste Italiane S.p.A..

• Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di dare esecuzione al contratto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4) è facoltativo ed il loro trattamento richiede il consenso dell'Interessato, espresso al momento dell'attivazione del servizio richiesto o anche successivamente e fino alla revoca dello stesso. Per queste finalità il conferimento dei dati non è obbligatorio e l'eventuale mancato conferimento non inficerà il rapporto contrattuale ma avrà come conseguenza

l'impossibilità di venire a conoscenza delle iniziative promozionali da parte di Poste Italiane, del Gruppo Poste Italiane nonché soggetti terzi. Poste potrà inoltrare al Cliente tramite posta elettronica e/o posta cartacea comunicazioni commerciali relative ai prodotti e servizi analoghi offerti, salvo che lo stesso non manifesti opposizione contattando il responsabile p.t. della Funzione BancoPosta di Poste Italiane.

• Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali in relazione alle suindicate finalità avviene mediante strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). Fermo restando quanto sopra, Poste si impegna ad adottare tutte le misure organizzative fisiche e logiche di cui agli artt. 31- 36 del D. Lgs. n. 196/03 e del relativo Allegato B Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. I dati personali del Cliente verranno conservati per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del contratto e, con specifico riferimento alle finalità di marketing, per il tempo previsto dalla normativa di riferimento. Poste si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori l'obbligo di riservatezza rispetto a tutti i dati personali dei quali avrà conoscenza nello svolgimento del servizio e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita.

• Dati sensibili

In genere Poste non tratta Suoi dati sensibili¹ e/o giudiziari²; il consenso a Lei richiesto pertanto non riguarda tali dati a meno che non vengano da Lei rilasciati occasionalmente per l'esecuzione di alcuni servizi o operazioni³. In tal caso Poste avrà cura di integrare la presente informativa e di chiederLe il consenso al trattamento di detti dati sensibili.

• Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Per alcune operazioni o servizi da Lei richiesti, Poste può essere tenuta a comunicare per le indicate finalità i Suoi dati ad altri soggetti in ambito finanziario o bancario, eventualmente anche all'estero, e può avvalersi anche di società esterne che svolgono alcune attività per conto di Poste. Tali soggetti e società, appartengono alle seguenti categorie:

- Soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi o che gestiscono sistemi o strumenti di pagamento;
- Autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. UIC, Banca d'Italia, CAI ecc.);
- Soggetti che gestiscono i sistemi informativi in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (es. CRIF S.p.A.);
- Altre società del Gruppo di cui è parte Poste o comunque società controllate o collegate;
- Soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema

¹ "Dati sensibili" sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

² "Dati giudiziari" sono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

³ Ad esempio, in occasione di bonifici/versamenti a favore di sindacati, partiti ed altre associazioni, oppure in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa per la protezione del credito.

informativo di Poste e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);

- Soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l'interessato;
- Società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- Società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- Società che svolgono servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti cartacei o informatici relativi a lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- Società che svolgono attività di garanzia assegni;
- Società di recupero crediti;
- Soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Poste anche nell'interesse della clientela.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabile o Incaricato all'uopo nominato da Poste il cui elenco è costantemente aggiornato e comunque disponibile presso Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa 175.

I dati personali del Cliente potranno inoltre essere conosciuti dai dipendenti di Poste i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati trattati da Poste non sono oggetto di diffusione.

• Diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy

Per esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs 196/03 (accesso, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati, opposizione al trattamento, ecc), il Cliente potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento che è la Funzione BancoPosta Operazioni di Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale Europa 175 - Roma, in persona del Direttore pro-tempore. Allo stesso Responsabile potrà rivolgersi per conoscere i nominativi di altri eventuali Responsabili del trattamento. Gli Incaricati del trattamento saranno individuati dal Responsabile e opereranno sotto la sua diretta autorità nel rispetto delle istruzioni dallo stesso impartite.

• Titolare e Responsabile

Titolare del trattamento di cui alla presente informativa è Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma Viale Europa 190. L'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 presso il Responsabile del trattamento, Poste Italiane, Funzione BancoPosta Operazioni, Viale Europa 175, 00144 - Roma.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) fornita da Deutsche Bank S.p.a.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito il "Codice"), **Deutsche Bank SpA** (di seguito la "Banca"), in qualità di **Titolare del trattamento**⁴, di seguito fornisce le informazioni.

Nel perseguire le finalità sotto descritte, la Banca può trattare **dati personali dell'interessato** (di seguito i "Dati", quali ad esempio: dati anagrafici, dati relativi alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla solvibilità economica), **anche sensibili**⁵, raccolti direttamente presso di lui ovvero presso terzi⁶ (quali ad esempio: elenchi pubblici, CCIAA, soggetti che dispongono ordini di bonifico in favore dell'interessato, sistemi di informazione creditizia relativamente a richieste di finanziamento dell'interessato ecc.), anche in relazione a specifiche operazioni o servizi (ad esempio: accensione di polizze vita, erogazione di mutui assistiti da assicurazione, ovvero pagamento, tramite bonifici od altri ordini, di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filosofico o simili). Per il trattamento dei dati sensibili, il Codice richiede il consenso dell'interessato da manifestarsi in modo specifico e per iscritto.

I Dati sono trattati, nell'ambito della normale attività bancaria e finanziaria, per: **(i) finalità di legge** (cioè connesse ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, disposizioni di autorità di vigilanza e controllo anche relative a: Centrale Rischi, legge sull'usura, legge sull'antiriciclaggio, ecc.); **(ii) finalità contrattuali** (cioè connesse e strumentali all'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui sia parte l'interessato e all'esecuzione del medesimo, alla gestione dei pagamenti e tenuta della contabilità, all'elaborazione di statistiche interne, ecc.); **(iii) finalità di informazione e indagine commerciale** (cioè per fornire informazioni su prodotti e/o servizi e/o iniziative della Banca e/o di terzi, o per eseguire ricerche di mercato, anche via e-mail e/o sms e/o con operatore telefonico anche automatizzato, volte a verificare la qualità dei prodotti e/o servizi offerti dalla Banca e/o dalle società del gruppo, nonché il grado di soddisfazione dell'interessato in relazione ad essi).

Il trattamento dei Dati può avvenire **mediante strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati**, secondo logiche strettamente aderenti alle finalità di trattamento, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati medesimi⁷.

In relazione alle predette finalità, **la Banca può comunicare Dati** a determinate categorie di soggetti, italiani e stranieri⁸.

⁴ Avente sede in Milano, Piazza del Calendario n. 3, capitale sociale di Euro 310.659.856,26 - codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01340740156, aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi, iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Deutsche Bank (di seguito "gruppo DB"), a sua volta iscritto all'albo dei gruppi bancari. La Deutsche Bank S.p.A. è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG (di seguito "DB AG"), con sede in Francoforte (Germania) e fa parte del gruppo mondiale di quest'ultima (di seguito "gruppo DB AG").

⁵ Trattasi dei dati idonei a rivelare: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute e vita sessuale.

⁶ In questo caso, la presente informativa viene fornita all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la sua comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

⁷ L'appartenenza della Società al gruppo DB AG comporta altresì che i dati personali dell'interessato, nel rispetto delle modalità di cui sopra, possono essere detenuti anche su supporti informatici presso la DB AG.

⁸ In particolare:

- soggetti che svolgono attività strumentali alla gestione del rapporto con l'interessato (ad esempio: servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti dall'interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate all'interessato; servizi di registrazione dati tramite scansione, fotocopione ed archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con l'interessato; attività di assistenza telefonica in sede di esecuzione dei rapporti intrattenuti con l'interessato; servizi informatici in favore della Banca);

Tali soggetti trattano i Dati in qualità di titolari di un autonomo trattamento. Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Banca.

Possano venire a conoscenza dei Dati solo in relazione alle predette finalità, in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento di cui è titolare la Banca, i seguenti soggetti: dipendenti; collaboratori esterni della Banca adibiti a servizi o uffici centrali o periferici, ovvero appartenenti a strutture esterne alla Banca, che svolgono servizi di amministrazione (ad esempio: archiviazione, imbustamento, spedizione, ecc.), contabili, di supporto e di controllo interno, ecc.

I Dati non sono oggetto di diffusione.

Il conferimento dei dati da parte dell'interessato ed il loro trattamento da parte della Banca (e/o dei soggetti cui la medesima li può comunicare nei limiti esposti):

- sono **necessari** relativamente alle finalità **sub (i) e (ii)** che precedono; pertanto l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per la Banca di instaurare e/o dare esecuzione ai relativi rapporti con l'interessato;
- sono **facoltativi** relativamente alla finalità **sub (iii)** che precede; in ogni caso, l'eventuale diniego comporta l'impos-

sibilità per la Banca di effettuare i soli trattamenti ivi indicati, lasciando impregiudicata la validità degli altri rapporti già in essere con la Banca.

Gli attuali **responsabili del trattamento** di cui è titolare la Banca sono indicati in un elenco fornito separatamente all'interessato, disponibile presso ogni dipendenza della Banca e consultabile gratuitamente sul sito internet della medesima (www.deutsche-bank.it). Tale elenco viene all'occorrenza aggiornato.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (tra i quali, a titolo non esaustivo: ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ecc.).

L'interessato può far valere i suddetti diritti scrivendo a Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, oppure presso una qualsiasi dipendenza della Banca.

-
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi e/o servizi di investimento (ad esempio: soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento; società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di investimento);
 - soggetti che rilevano rischi finanziari (c.d. "sistemi di informazioni creditizie") a fini di contenimento del rischio creditizio, quali:
 - CRIF S.p.A., con sede in Viale Masini n. 12, 40126 Bologna. (che raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
 - CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, con sede in viale Tunisia n. 50, 20124 Milano (che raccoglie informazioni solo su rapporti di finanziamento morosi o a sofferenza);
 - Experian Information Services S.p.A., con sede in Via U. Quintavalle n. 68, 00173 Roma (che raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
 - SIA S.p.A., con sede in via Taramelli n. 26, 20124 Milano (la quale gestisce il sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto - c.d. "CICCR" o "Centrale rischi associativa").

Per maggiori informazioni si rinvia al "*Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - INFORMATIVA*", copia del quale viene consegnata separatamente all'interessato ed è disponibile presso tutte le dipendenze della Banca;

- soggetti che svolgono attività di recupero crediti od esattori;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e dei soggetti finanziati;
- società di *factoring*, ovvero altri soggetti per finalità correlate ad attività di cartolarizzazione o cessione di crediti o di rapporti giuridici con l'interessato;
- società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consulenza a favore della Banca;
- società del gruppo DB; DB AG e società del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati personali dell'interessato a tali soggetti è dovuta al fatto che la Società è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, ed è finalizzata a consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, le autorità amministrative e giudiziarie cui la stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG).
- rappresentanze sindacali aziendali ed eventualmente organi di coordinamento di queste ultime;
- società che effettuano il trattamento dei dati personali al fine di gestire operazioni o concorsi a premi o programmi di fedeltà collegati all'uso dei prodotti o servizi richiesti dall'interessato, oppure indagini commerciali.
- autorità amministrative e giudiziarie.

Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - INFORMATIVA

(G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)

Come vengono utilizzati i Suoi dati

(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso la Deutsche Bank S.p.A.; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso (tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa). In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garantepriacy.it inoltrandolo alla:

DEUTSCHE BANK S.p.A.
Piazza del Calendario, 3 - 20126 MILANO MI
e-mail: protezione.dati@db.com

e/o alle Società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, CRIF S.p.A.,
Experian Information Service S.p.A., SIA S.p.A.

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente co-obbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garantepriacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera

univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati possono essere oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui Deutsche Bank S.p.A. aderisce sono gestiti da:

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, Viale Tunisia 50 - 20124 Milano, tel. 0266710235-29, fax 0267479250, www.ctconline.it / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo negativo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no.
2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Fantin 1/3, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel.: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, società finanziarie e società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com/...).
3. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via C. Pesenti n. 121, 00158 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via C. Pesenti n. 121, 00158 Roma - Fax: 199.101.850, Tel.: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

que. I dati oggetto di trattamento da parte dell'Experian Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it.

4. **ESTREMI IDENTIFICATIVI:** Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (CICCR o Centrale rischi associativa) gestito da SIA S.p.A., Via T. Taramelli, 26 – 20124 Milano, tel. 02 60841, fax 02 60843920, sito internet: www.sia.it / **TIPOLOGIA DI SISTEMA:** solo positivo / **PARTECIPANTI:** banche, società finanziarie, intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993 / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** 24 mesi per le persone fisiche (elevabili a 36 mesi), 36 mesi per le persone giuridiche / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** no.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società al preposto alla Divisione Private & Business Clients, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

<p>richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa</p>
<p>morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione</p>
<p>ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione</p>
<p>eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)</p>
<p>rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito www.garanteprivacy.it)</p>

Posteitaliane